



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2011

1. Ricorso VENEZIA CALCIO A5

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 1 al Sig. Michele Vitale, (Presidente della Società);
- dell'inibizione di mesi 1 al Sig. Mariano Bidoia (Segretario della Società);
- dell'inibizione di mesi 1 al Sig. Francesco Meneghel (Consigliere della Società);
- dell'ammenda di € 800,00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8857/724pf10-11 del 19.5.2011 – delle disposizioni di cui al Com. Uff. n.798/18.6.2010 della Divisione Calcio a 5 LND, dell'art. 4, comma 1, C.G.S. e dell'art. 10, commi 3bis e 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

2. Ricorso A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 1 al Sig. Marco Villa, (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società);
- dell'inibizione di mesi 1 al Sig. Alessandro Del Grosso (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società);
- dell'ammenda di € 500,00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8865/730pf10-11/LG/AM/pp del

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

19.5.2011 – dell'art. 10, comma 3bis, C.G.S. in relazione alla lettera b) punto 1 del Com. Uff. n.798/18.6.2010 della Divisione Calcio a 5 LND e dell'art. 4, comma 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

3. Ricorso U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte alla calciatrice Brumana Paola seguito gara Riviera di Romagna/Graphistudio Tavagnacco del 01.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Paola Brumana a 2 giornate effettive di gara.

4. Ricorso U.S.D. ALPIGNANO

avverso decisioni merito gara Pro Collegno Collegnese/Alpignano del 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 31 del 10.11.2011)

INAMMISSIBILE